



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
AOO Politiche

Protocollo 0001280 del 11/03/2009
UOR: Uff2
UOR-CC:
T. 0286/0282



Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di
Governo

LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di

BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM
- Ufficio VI Centro Visti

ROMA

Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
- Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo 8

ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

Al Dipartimento della P. S.
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere

SEDE

Oggetto: Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione).



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Si richiama la circolare n. 1257 del 27 marzo 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito a quanto disposto con l'articolo 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 concernente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al quale *le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.*

Al riguardo, anche alla luce del nuovo ordinamento dei titoli universitari (DD.MM. 509/99 e 270/04), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ritenuto che si possa concedere la conversione del titolo di studio a tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università degli studi italiane uno dei seguenti titoli accademici:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, le SS. LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici.

Si ringrazia.

Il Direttore Centrale
(Ciclosi)